ORIGINALE

COMUNE DI CAVALLERLEONE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9

Oggetto:	**Presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI 2026/2029. Approvazione delle tariffe per l'anno 2026 e determinazione numero rate e relative scadenze.**

L'anno **duemilaventisei,** addì **tre,** del mese di **luglio**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PERETTI Marcellino Mario	Sindaco	X	
GRANETTO Monica	Vice Sindaco	X	
VOLA Nadia	Consigliere	X	
MONTERZINO Michele Battista	Consigliere	X	
MOCCIA Daniela	Consigliere	X	
MARCHISIO Elisa	Consigliere		X
RATTALINO Vittoria	Consigliere	X	
PEROSINO Oreste	Consigliere	X	
BONGIOVANNI Giovanni	Consigliere	X	
BONINO Francesco	Consigliere	X	
MANASSERO Bruno	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BACCHETTA Dott. Carmelo Mario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PERETTI Marcellino Mario** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

Premesso:

- che l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- che i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal D.P.R. n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

- che l'Art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- che il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, dà atto che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

- che l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738";

- che l'ARERA con propria deliberazione 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, oltre a definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nell'art. 6 individua nel gestore il soggetto che deve predisporre ed inoltrare all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge. L'Ente territorialmente competente valuta la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assume le determinazioni pertinenti ed inoltra i PEF ad ARERA per l'approvazione;

- che l'ARERA con propria deliberazione 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, oltre a definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti, approvando il metodo tariffario

rifiuti (MTR-2), nell'art. 7 individua nel gestore il soggetto che deve predisporre ed inoltrare all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario, corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge. L'Ente territorialmente competente valuta la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assume le determinazioni pertinenti ed inoltra i PEF ad ARERA per l'approvazione e che il PEF 2022-2025 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura prevista dall'art. 8 della medesima deliberazione;

- che con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 l'ARERA istituisce il sistema di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo dal 1° gennaio 2024 due nuove componenti fisse (addebitate in bolletta o avviso TARI) per coprire i costi di eventi eccezionali e la gestione dei rifiuti marini e precisamente:
  - **UR1a:** fissata in a €. 0,10 per utenza, destinata ai costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o volontariamente raccolti;
  - **UR2a:** fissata in €.1,50 per utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute in caso di eventi eccezionali e calamitosi;

- che con deliberazione n. 389/2023/R/Rif del 03 agosto 2023 l'ARERA ha approvato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

- che con determinazione del 06 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la loro relativa trasmissione all'Autorità;

- che con il sopra indicato provvedimento l'ARERA ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/rif e n. 389/2023/R/rif;

- che con DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiati demandando all'ARERA di stabilire con propri provvedimenti le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie;

- che con deliberazione n. 133/2025/R/rif l'ARERA ha istituito le disposizioni urgenti per l'avvio del Bonus Sociale Rifiuti (sconto TARI), introducendo una nuova componente tariffaria perequativa denominata **UR3**, fissata in €. 6 annui per ciascuna utenza;

- che l'ARERA con propria deliberazione 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029 nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti, approvando il metodo tariffario rifiuti (MTR-3);

- che l'art. 7 di detta deliberazione prevede:
  - che i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per il periodo 2026-2029, corredato di una dichiarazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile tenuta ai sensi di legge e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabili, sia le evidenze contabili di cui alla delibera;
  - che l'Ente territorialmente competente valuti la coerenza, la completezza e la congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA;
  - che ARERA svolga la procedura di approvazione;
  - che il PEF 2026-2029 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura prevista dai commi 7 ed 8 del medesimo articolo della medesima deliberazione;

Dato atto che il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) è svolto dal Consorzio C.S.E.A. con sede in Saluzzo, che per la predisposizione del PEF anno 2026/2029 sono stati utilizzati i dati a consuntivo dell'esercizio anno 2024, e che ai sensi dell'Art 4.2 della deliberazione 397/2026/R/rif, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelli relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del MTR-3:

- tasso inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente $CRIa$, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie;

Dato atto che il Consorzio C.S.E.A con nota Prot. 1551 dell'08 maggio 2026, assunta al Prot. generale del Comune in peri data al n. 1533, in qualità di Ente Territoriale Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario 2026-2029 determinato ai sensi della citata Deliberazione ARERA;

Ritenuto, in relazione a quanto precede, opportuno e necessario:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario 2026 - 2029, predisposto e trasmesso dallo C.S.E.A quale Ente Territoriale Competente che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario 2026 - 2029, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), è stato determinato in:

ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
€. 110.476,00	117.989,00	126.005,00	123.705,00

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 3032 n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe), prorogando dal 30 aprile al **31 luglio** il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe TARI;

Viste le tariffe TARI anno 2026 proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato "B" che sono state determinate sulla base del Piano Finanziario precitato e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Dato atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia pari al 5 per cento e si aggiungono le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3 pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno;

Atteso che occorre provvedere a stabilire le scadenze delle rate;

Ritenuto, pertanto di stabilire per l'anno 2026 le seguenti scadenze di pagamento:

- 31 agosto
- 31 ottobre
- 15 dicembre

consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;

Visto il regolamento per la disciplina della TARI;

Viste le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31 ottobre 2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444 del 31 ottobre 2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 di istituzione del sistema di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo dal 1° gennaio 2024 due nuove componenti fisse (addebitate in bolletta o avviso TARI) per coprire i costi di eventi eccezionali e la gestione dei rifiuti marini e precisamente: **UR1a:** fissata in a €. 0,10 per utenza, destinata ai costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o volontariamente raccolti e **UR2a:** fissata in €.1,50 per utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute in caso di eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- n. 133/2025/R/rif l'ARERA che ha istituito le disposizioni urgenti per l'avvio del Bonus Sociale Rifiuti (sconto TARI), introducendo una nuova componente tariffaria perequativa denominata **UR3**, fissata in €. 6 annui per ciascuna utenza;
- n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029 nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti, approvando il metodo tariffario rifiuti (MTR-3);

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ed in particolare l'art. 1, comma 677 che ha modificato l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 3032 n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. **10** (**dieci**), contrari n. **0** (**zero**), astenuti n. **0** (**zero**), espressi per alzata di mano dai n. **10** Consiglieri presenti e n. **10** votanti;

D E L I B E R A

1) Per quanto esposto in premessa, di prendere atto e approvare, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario 2026 – 2029 (allegato A), determinato ai sensi della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, predisposto e trasmesso dallo C.S.E.A. in qualità di Ente Territoriale Competente.

2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario 2026 - 2029, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), è stato determinato in:

ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
€. 110.476,00	117.989,00	126.005,00	123.705,00

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, il PEF 2026-2029 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura prevista dai commi 7 ed 8 del medesimo articolo della medesima deliberazione.

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Ecologia ed Ambiente per i conseguenti adempimenti.

5) Di approvare per l'anno 2026 le tariffe della TARI esposte nella tabella allegata alla presente deliberazione (allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

6) Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo e le disposizioni inerenti le componenti perequative *UR1*,a, *UR2,a*, *UR3,a* pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno.

7) Di stabilire per l'anno 2026 in numero tre rate il pagamento della TARI alle seguenti scadenze:
   - 31 agosto
   - 31 ottobre
   - 15 dicembre

   consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre.

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente risultato voti favorevoli n. **10** (**dieci**), contrari n. **0** (**zero**), astenuti n. **0** (**zero**), espressi per alzata di mano dai n. **10** Consiglieri presenti e n. **10** votanti il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'adozione degli atti consequenziali ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 Art. 134 comma 4°.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PERETTI Marcellino Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE **R.P. n° 249**

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 09/07/2026 al 24/07/2026, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Li, 09/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

[**X**] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

[] è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Li 03/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

PARERE	TESTO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità contabile	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto e pone il visto attestante copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..	23/06/2026	PERETTI Marcellino Mario
Regolarità tecnica	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo della proposta di deliberazione indicata in oggetto.	23/06/2026	PERETTI Marcellino Mario